



## IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

# Sentenza n. 4007 del 30 luglio 2013 Consiglio di Stato

Risarcimento danni per mancato rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato

### [Permesso di Soggiorno](#)

Sei Straniero? Serve il Permesso? Scopri come Ottenerlo!

 [PagineBianche.it/PermessoSoggiorno](http://PagineBianche.it/PermessoSoggiorno)

Like

Immigrazione Biz,  
Unsolomondo Cgil



Scegli Tu! 

## Corsi Formazione Online

 [Anfos.it/corsi-sicurezza](http://Anfos.it/corsi-sicurezza)

Aziende, datori lavoro,  
antincendio Corsi online con  
attestati finali.



Scegli Tu! ▶

### **REPUBBLICA ITALIANA**

### **IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

### **Il Consiglio di Stato**

### **in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1805 del 2010, proposto dal signor \*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bettiol, con domicilio eletto presso il signor \*\*\* in Roma, via Pietro Tacchini, 7;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, U.T.G. - Prefettura Di Firenze, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 4354/2008, resa tra le parti, concernente risarcimento danni per mancato rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Firenze e dell'Ufficio territoriale di governo di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2013 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l'avvocato Damadei, per delega dell'avvocato Bettiol, e l'avvocato dello Stato Palatiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1.- Il signor \*\*\*\*\*, di cittadinanza albanese, impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Toscana 23 dicembre 2008, n. 4354, che ha respinto il ricorso, proposto dall'odierno appellante, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo mancato rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro subordinato.

L'appellante insiste nel sostenere la fondatezza della pretesa risarcitoria, a suo dire erroneamente respinta dal Giudice di primo grado sul rilievo della pretesa insussistenza, nel comportamento ascrivibile all'Amministrazione, dell'elemento soggettivo della colpa e chiede che, in riforma della impugnata sentenza, gli vengano liquidati i danni, quantificati in euro quindicimila per mancato guadagno ed in euro cinquemila per danni non patrimoniali.

Si sono costituite le appellate amministrazioni per resistere all'appello e per chiederne la reiezione.

All'udienza del 18 giugno 2013 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

2.- L'appello è infondato e va respinto.

3.- Va premesso, in fatto, che il ricorrente, presente sul territorio italiano dal 1995 ove ha ottenuto da subito regolare titolo di soggiorno, ha presentato alla Questura di Firenze, in data 18 febbraio 2002, una istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Tale istanza è stata rigettata con decreto del Questore di Firenze del 15 aprile 2002, a motivo della sussistenza, a suo carico, di una condanna penale per furto aggravato dalla quale l'Amministrazione ha tratto, sulla base delle previsioni di cui all'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, il convincimento che il ricorrente fosse soggetto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, in quanto aggregabile al novero delle persone che, secondo la terminologia utilizzata dal legislatore, vivono abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose.

Il decreto di rigetto è stato impugnato con esito vittorioso dall'odierno appellante dinanzi al Tar della Toscana che, con la sentenza n. 6004 del 2003, ha rilevato, sulla base della corrispondente censura di primo grado, un'insufficiente e contraddittoria motivazione addotta a supporto dell'atto negativo, ritenuto illegittimo nella parte in cui, sulla base di un solo precedente penale, sarebbe stato tratto il convincimento di una abituale condotta delittuosa, quale ordinaria forma di sostentamento della persona.

In conseguenza del provvedimento di diniego, il ricorrente assume di essere rimasto, nel periodo compreso tra il 2002 ed il 2004, senza titolo di soggiorno e, soprattutto, di aver perduto il posto di lavoro. Solo in esito al passaggio in giudicato della predetta sentenza di accoglimento del suo ricorso avverso il diniego di rinnovo del titolo di soggiorno, egli sarebbe stato reintegrato nella posizione lavorativa presso l'azienda privata ove già si trovava alle dipendenze.

Di qui la domanda risarcitoria, proposta senza esito in via amministrativa al Ministero dell'interno e poi al giudice amministrativo, al fine di ottenere la riparazione sia del danno da mancato guadagno, sia dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza dell'illegittimo provvedimento di diniego.

4.- Il Tar, con la gravata sentenza, ha respinto il ricorso, considerando che la illegittimità del diniego di rinnovo del titolo di soggiorno, dipendente da omessa e contraddittoria motivazione, non sarebbe in ogni caso sufficiente, in difetto dell'infedibile elemento della colpevolezza, a ritenere civilmente responsabile il Ministero dell'interno.

5.- L'appellante insiste nel rilevare la palese erroneità, desumibile dal giudicato di annullamento, del provvedimento di diniego di rinnovo del titolo, essendo evidente che da un unico precedente penale non si sarebbe potuta ragionevolmente trarre la conclusione che il soggetto viva abitualmente con i proventi di attività delittuose e censura sul punto la sentenza del Tar che, pur a fronte di tale macroscopica erronea

valutazione della fattispecie sostanziale dell'Amministrazione, avrebbe concluso per l'infondatezza della domanda risarcitoria per sussistenza dell'elemento della colpa.

6. Ritiene il Collegio che l'appello non sia fondato, risultando condivisibili le considerazioni svolte dai giudici di primo grado a corredo motivazionale della sentenza impugnata.

E' principio consolidato, in giurisprudenza, quello secondo cui la sola illegittimità dell'atto, ancorchè condizione necessaria dell'azione risarcitoria proposta per la riparazione di un danno da attività provvedimentoale, non sia tuttavia sufficiente a ritenere sussistente la responsabilità della amministrazione, essendo altresì necessario accertare la ricorrenza di ulteriori ed indefettibili condizioni, quali anzitutto la natura sostanziale dei vizi posti a base del giudizio di accertata illegittimità provvedimentoale e, quindi, gli altri elementi (rapporto di causalità tra il provvedimento e l'evento dannoso, la colpevolezza o rimproverabilità dell'amministrazione) che concorrono a formare la complessa fattispecie dell'illecito civile dell'amministrazione.

Nel caso in esame, manca lo stesso presupposto ontologico della condotta illecita ascrivibile alla amministrazione, posto che la illegittimità del diniego di rinnovo del titolo di soggiorno, accertata con la richiamata sentenza del Tar Toscana n. 6004 del 2003, passata in giudicato, si basa su vizi concernenti l'adeguatezza della motivazione dell'atto, ritenuto inficiato, come già detto, dalla sua contraddittorietà.

Si trattava dunque di una valutazione 'opinabile' del Questore, che il giudice amministrativo ha ritenuto affetta da eccesso di potere, ma che non ha manifestato l'esercizio anomalo, deviato o persecutorio del potere amministrativo.

Considerato, inoltre, che il giudizio di pericolosità dello straniero richiedente il titolo di soggiorno in Italia o il suo rinnovo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 5 del [d.lgs. n. 286 del 1998](#), risulta ampiamente discrezionale, occorre preliminarmente verificare, ai fini della individuazione di un comportamento astrattamente colpevole ascrivibile alla amministrazione, se nella fattispecie data quella valutazione sia stata formulata in palese carenza di ogni presupposto ovvero se, come nel caso che ne occupa, risulti soltanto inficiata la motivazione dell'atto, salva restando, quantomeno in astratto, la possibilità per l'Amministrazione di reiterare il provvedimento negativo con una nuova motivazione reiettiva dell'istanza.

Nel caso in esame, il Tar della Toscana, con la sentenza n.6004 del 2003, ha posto a base dell'annullamento soltanto la insufficienza e la contraddittorietà del diniego, in particolare nella parte in cui si è ritenuto che, sulla base di una sola condanna risultante a suo carico, l'odierno appellante potesse vivere abitualmente con i proventi di attività delittuose. Tale decisione tuttavia non esclude, a parer del Collegio, che una diversa motivazione del provvedimento di diniego, che avesse valorizzato altri elementi (come ad esempio, l'arresto per furto e la pendenza di altro giudizio penale in relazione a fatto diverso da quello oggetto di condanna), avrebbe potuto portare al legittimo diniego del titolo di soggiorno nei confronti dell'odierno appellante.

Non convince, sul punto, la prospettazione della difesa dell'appellante secondo cui dell'altro fatto di reato non si sarebbe potuto in ogni caso tener conto, ai fini del giudizio di pericolosità dell'istante, in quanto all'epoca il soggetto era soltanto indagato e non era stata adottata alcuna sentenza che avesse accertato la responsabilità penale del prevenuto.

Giova al proposito ricordare che la valutazione che, sulla base delle richiamate coordinate normative, il Questore è chiamato a compiere, al fine di accertare se lo straniero possa essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza, può fondarsi anche su elementi di carattere puramente indiziario, purchè si tratti di indizi gravi precisi e concordanti, trattandosi appunto di verificare la ricorrenza di una fattispecie di pericolo in cui la finalità precipua è quella della prevenzione dell'attività illecita in funzione della salvaguardia della sicurezza dello Stato.

A tal proposito, questa Sezione ha ritenuto (Cons. St., VI, [17 maggio 2006, n. 2848](#)) che financo delle semplici denunce, purchè ripetute e circostanziate, possano integrare il quadro degli elementi fondanti il giudizio di pericolosità sociale del soggetto, ostativo al rilascio del titolo di soggiorno.

Nel caso in esame, pertanto, a fronte del quadro fattuale dianzi indicato, l'adozione del provvedimento di diniego sulla istanza di rinnovo del titolo per ragioni di lavoro subordinato, pur se ritenuto illegittimo ed annullato dal Tar con la precitata sentenza, non possa di per sé integrare il presupposto di un illecito dell'amministrazione suscettibile di ingenerare una sua responsabilità. Mancherebbe, a tutto concedere circa la sussistenza degli altri elementi costitutivi della fattispecie, l'elemento della colpa, non ravvisabile in una situazione in cui il giudizio di pericolosità si sarebbe potuto diversamente articolare sul piano motivazionale ed in cui la presenza di una specifico precedente per furto, la pendenza di altro giudizio per lo stesso reato (nel cui ambito risultava adottata anche una misura custodiale cautelare in danno dello stesso soggetto) escludono che il diniego (nonostante i profili di illegittimità che lo hanno inficiato) possa considerarsi frutto di errore inescusabile nella valutazione degli elementi su cui fondare il giudizio di pericolosità del soggetto.

7.- In definitiva, l'appello deve essere respinto.

Ricorrono tuttavia giusti motivi per far luogo alla compensazione tra le parti delle spese e competenze del presente grado di giudizio.

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (r.g.n. 1805/2010), come in epigrafe proposto, lo **respinge**.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Martedì, 30 Luglio 2013



News



## **[I profughi della Siria saranno accolti in Svezia](#)**

Il governo svedese attraverso la portavoce Annie Homblad ha reso noto che tutte le domande dei richiedenti asilo dei ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi](#)**

Sulla gazzetta ufficiale del 26 agosto 2013 è stato pubblicato il decreto del 16 luglio 2013 del Ministero del Lavoro e ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Università Ca' Foscari, ecco il Welcome Kit](#)**

La cultura è un diritto di tutti e tutti devono avere la possibilità di poter studiare là dover ritengono opportuno ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Lo straniero soggiornante di lungo periodo non può essere escluso dalla professione di consulente del lavoro](#)**

Con l'ordinanza cautelare del del 29 agosto 2013, il Tribunale di Milano -Sez. Lavoro ha ordinato al al Ministero del ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Lavoro nella P.A. anche per immigrati con permesso di soggiorno](#)**

Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 194 del 20.8.2013 il prossimo 4 settembre entrerà in vigore la legge ...

[Leggi tutto »](#)

## **Sbarchi immigrati. Siracusa come Lampedusa**

Anche con le avverse condizioni meteo nelle ultime ore sono stati soccorsi dalla Guardia costiera al largo di Siracusa&...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca


- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione



E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2013 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891